

## **TI\_GERICHTE 35.2021.78 vom 31. Januar 2022**

TI Tribunale d'appello, 2022-01-31, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_35.2021.78](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_35.2021.78)

FR: TI\_GERICHTE 35.2021.78 du 31 janvier 2022

IT: TI\_GERICHTE 35.2021.78 del 31 gennaio 2022

### **Regeste**

Negata revisione processuale di una decisione con la quale l'assicuratore aveva ridotto del 50% le prestazioni in contanti per atto temerario (assicurato precipitato mentre tentava di entrare dalla finestra di un appartamento sito al quarto piano di un palazzo)

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

; 118 II 199 consid. 5 ; 110 V 138 consid. 2 ; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, p. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente ( DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronuncia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronuncia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza ( DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205 ). Sul tema, cfr. pure STF 8C\_529/2020 del 3 maggio 2021 consid. 2.2-2.3; 8C\_562/2020 del 14 aprile 2021 consid. 3.1-3.3; 8C\_197/2020 dell'11 maggio 2020 consid. 3.2-3.3; 8C\_244/2017 del 24 aprile 2017; 8C\_549/2015 del 28 ottobre 2015 consid. 4.2-4.3. 2.5. Nella presente fattispecie, con decisione formale del 16 luglio 2019, l'CO 1 ha ridotto del 50% le prestazioni in contanti (a quel momento, l'indennità giornaliera), ritenuto che l'infortunio occorso

dall'insorgente nel luglio 2018 sarebbe stato causato da un atto temerario ex art. 39 LAINF e 50 OAINF. L'assicurato non ha interposto opposizione contro questo provvedimento, di modo che esso è cresciuto in giudicato. Fra gli atti di causa a disposizione dell'amministrazione figurava il rapporto di Polizia del 10 ottobre 2018. Da questo documento emergeva, in particolare, che al momento dell'evento traumatico l'assicurato presentava una concentrazione di etanolo situata almeno fra 1.74 e 2.22 g/kg, come pure che nel sangue e nelle urine era stata riscontrata la presenza di cannabis o di prodotti derivanti dalla cannabis e di citalopram/escitalopram. Dal referto di analisi dell'Istituto Alpino di chimica e di tossicologia, allegato al rapporto di Polizia, si evinceva che "lo stato psico-fisico della vittima è stato verosimilmente alterato alla presenza concomitante, nell'organismo, di etanolo, sostanze psicoattive della cannabis (in particolare THC e OH-THC) e citalopram/escitalopram, sostanze le cui proprietà farmacologiche e effetti indesiderati possono potenziarsi reciprocamente." (cfr. doc. 112). Con sentenza 32.2021.12 del 25 marzo 2021, emanata in materia di assicurazione per l'invalidità, il TCA era chiamato a stabilire se l'UAI era legittimato a ridurre l'indennità giornaliera corrisposta al ricorrente durante il periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2021, in forza dell'art. 21 cpv. 1 LPGA. Tenuto conto di quanto emergeva dal succitato rapporto di Polizia, questo Tribunale è pervenuto alla conclusione che "... , non avendo l'insorgente provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto l'evento assicurato, le indennità giornaliere riconosciute non possono essere ridotte ex art. 21 cpv. 1 LPGA. Si giustifica pertanto – come da proposta dell'amministrazione a cui il ricorrente ha aderito -, in accoglimento del gravame e dopo annullamento della decisione impugnata, il rinvio degli atti all'Ufficio AI affinché, previo nuovo calcolo dell'indennità giornaliera dovuta, proceda ad emanare un nuovo provvedimento." (doc. 280, p. 1-4). Il rappresentante di RI 1 ha quindi preteso che la decisione formale del 16 luglio 2019 venisse sottoposta a revisione processuale. A suo avviso, la sentenza di questa Corte ha accertato che al momento dell'atto la capacità di agire ragionevolmente dell'assicurato era "offuscata completamente" a causa della presenza nell'organismo di un'elevata concentrazione di etanolo, circostanza che, se conosciuta al momento dell'emanazione del provvedimento in discussione, avrebbe indotto l'CO 1 a rinunciare a ridurre le prestazioni in contanti a titolo di atto temerario (cfr. doc. 279 e doc. I). L'amministrazione ha respinto la domanda di revisione, facendo valere che "l'esito del ricorso presentato dall'assicurato avverso la decisione dell'AI non costituisce un motivo di revisione ex art. 53 cpv. 1 LPGA in quanto l'CO 1 e l'AI non hanno fatto capo agli stessi disposti di legge per ridurre le prestazioni in contanti. A differenza di quanto preteso con il ricorso questo Tribunale non ha accertato che l'infortunio non era dovuto ad un atto temerario ma che l'assicurato non aveva provocato intenzionalmente o commettendo intenzionalmente un crimine o un delitto l'evento assicurato. Gli art. 39 LAINF e 50 OAINF contemplano una fattispecie diversa rispetto a quelle di cui all'art. 21 LPGA" e, d'altra parte, che il "... Tribunale non ha proceduto ad alcun accertamento ma ha fatto capo al rapporto di Polizia che già figurava agli atti al momento in cui l'CO 1 ha rilasciato la decisione di riduzione." (doc. III). 2.6. Chiamato ora a pronunciarsi, il TCA rileva che, in una sentenza U 612/2006 del 5 ottobre 2007, riassunta in: Plädoyer 2008/1 p. 69, riguardante una fattispecie in cui un'assicurata, in stato di ebbrezza (tasso alcolemico dell'1.8‰), era precipitata mentre cercava di raggiungere il piano terra scendendo dal balcone del suo appartamento, la Corte federale ha ammesso che tale agire era oggettivamente costitutivo di un atto temerario. D'altro canto, ritenuto che, in base alle risultanze di una perizia psichiatrica, la capacità di discernimento dell'assicurata era

soltanto diminuita (e non soppressa) dall'alcool, il Tribunale federale ha confermato la riduzione delle prestazioni in contanti decisa dall'assicuratore LAINF. Al considerando 4.2.1, l'Alta Corte ha in particolare ricordato che, secondo la giurisprudenza, occorre rinunciare a ridurre o a rifiutare le prestazioni a titolo di atto temerario, se la persona assicurata è completamente priva della facoltà di agire ragionevolmente al momento determinante (in questo senso, si veda pure BSK UVG – A. Brunner/D. Vollenweider, Art. 39 n. 45). Stante quanto precede, è a ragione che il patrocinatore del ricorrente sostiene che gli articoli 21 cpv. 1 LPGA e 50 OAINF hanno quale comune denominatore il fatto che la persona assicurata debba aver agito con coscienza e volontà (per l'art. 21 LPGA, cfr. il consid. 5.3 non pubblicato della DTF 136 V 362). La conseguenza non può però essere quella che lui auspica. In effetti, che la capacità d'intendere e volere dell'assicurato al momento dell'infortunio fosse alterata in ragione della contemporanea presenza nell'organismo di alcool, cannabis e farmaci antidepressivi, è una circostanza di cui l'istituto assicuratore era a conoscenza al momento in cui ha rilasciato la decisione formale del 16 luglio 2019. Essa emergeva già chiaramente dal rapporto di Polizia del 10 ottobre 2018, documento che figurava nell'incarto a disposizione dell'assicuratore. Per questa ragione essa non costituisce un "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, fondante la revisione processuale del provvedimento in questione (cfr. supra, consid. 2.4.). La sentenza 32.2021.12 di questo Tribunale non può essere considerata alla stregua di un "nuovo mezzo di prova" ai sensi dell'art. 53 cpv. 1 LPGA, dal momento in cui essa non comprova un fatto rilevante - concretamente l'incapacità di agire ragionevolmente al momento del sinistro -, rimasto sconosciuto al momento dell'emanazione della decisione formale di cui è chiesta la revisione. In proposito, non può essere ignorato che questa Corte ha fatto capo alle risultanze dell'inchiesta di Polizia, senza procedere ad alcun atto istruttorio, esattamente come lo ha fatto l'CO 1. In queste condizioni, inadempiti i presupposti per procedere a una revisione processuale della decisione formale del 16 luglio 2019, il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione impugnata confermata. 2.7. L'art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In data 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Secondo l'art. 82a LPGA (Disposizione transitoria, cfr. RU 2021 358), ai ricorsi pendenti dinanzi al tribunale di primo grado al momento dell'entrata in vigore della modifica del 21 giugno 2019 si applica il diritto anteriore. In concreto, il ricorso è dell'8 ottobre 2021 per cui si applica la nuova disposizione legale. Trattandosi di prestazioni LAINF, il legislatore non ha previsto di prelevare le spese (sul tema, cfr. STF 8C\_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C\_394/2021 del 3 gennaio 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.